COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 GIUGNO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE QUARELLO

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 533

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti. (1939) 533

PRESIDENTE 533, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 544
MICHELI, *Relatore* . 533, 536, 539, 541, 542
DE VITA 536, 537, 538
ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 536, 537, 539, 540, 541, 542, 544
LOMBARDINI 536, 538, 544
STUANI 536, 541
FERRARIO 536, 539, 541
VOLPE 537
SANNICOLÒ 537
ALESSANDRINI 537, 539, 541
BONINO 538
FASCETTI 539, 542

La seduta comincia alle ore 10.

FERRARIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Larussa e Saggin.

Discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti. (1939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti.

Il relatore, onorevole Micheli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MICHELI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il Ministro dell'industria e del commercio, nel quadro delle iniziative dirette a disciplinare e vigilare tutte le attività economiche del Paese, e particolarmente la produzione di quei beni di consumo che hanno maggiore importanza o per l'uso a cui sono destinati o per la larga diffusione sul mercato interno o internazionale, ha presentato l'attuale disegno di legge riguardante la produzione ed il commercio delle acqueviti, con lo scopo di dare a questa materia una organica e completa regolamentazione che possa migliorarne ed incrementarne la produzione. (Questa attualmente si aggira sui 70.000 ettolitri annui).

Desidero rilevare che, fino ad ora, il problema non era mai stato affrontato dalla legislazione italiana in modo sistematico e completo. Unici parziali precedenti, e senza alcuna unicità di indirizzo: il regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1406, convertito in legge 1° maggio 1930, n. 469, per la preparazione del cognac; il decreto ministeriale 25 maggio 1932, sulla percentuale dell'alcole metilico nelle acqueviti; il regio decreto

16 aprile 1936, n. 706, convertito in legge 2 giugno 1936, n. 1343, per lo spirito impiegato nella preparazione del cognac; il decreto legislativo 4 settembre 1944, n. 144, sul commercio delle bevande alcoliche; il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 237, per i contrassegni di stato sui liquori. Di recente le necessità determinate dalla crisi nel commercio vinicolo hanno portato alla emanazione del decreto legislativo 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, nel quale furono inserite, fra le disposizioni di carattere fiscale, alcune norme relative alla produzione delle acqueviti.

L'attuale disegno di legge lascia prevedere che il mercato italiano delle acqueviti possa ricevere, dalla nuova regolamentazione, un notevole impulso, sia sul mercato interno che su quello estero, essendo noto che l'attuale produzione (in generale non pregevole né raffinata) ha causato una notevolissima diminuzione del consumo di tali bevande, consentendo al prodotto straniero, impostosi per la sua migliore confezione e per i migliori pregi, una larga affermazione sia all'estero che all'interno.

È augurabile che questo disegno di legge, che, anche di fronte alla legislazione degli altri paesi, segna un notevole progresso, possa condurre ad un aumento di produzione e, conseguentemente, all'assorbimento, non soltanto di mano d'opera disoccupata, ma anche dei quantitativi di vino che, nella campagna agraria 1950, portarono alla lamentata crisi.

È mio dovere, inoltre, ricordare che, dopo l'accordo italo-francese del 29 maggio 1948, ratificato in Italia con legge 18 luglio 1949, n. 766, non essendo più consentito usare per i prodotti italiani la denominazione « cognac », è necessario che tale denominazione sia sostituita con altre che possano entrare nell'uso comune e far sì che, nel mercato interno, il cognac, che era conosciutissimo e richiesto, anche se di produzione italiana, possa riprendere il suo largo consumo sotto la più italiana ed esatta denominazione di « acquavite » propriamente detta, o di « acquavite o distillato di vino » o di « arzente ». Nel disegno di legge è previsto che, oltre a tali denominazioni, possa usarsi quella pura e semplice di « brandy », dato che tale parola straniera è considerata ormai come corrispondente ad acquavite di vino.

Entrando brevissimamente nella illustrazione dei varî articoli, il disegno di legge può così essere schematizzato: nei primi tre articoli è collocata la disciplina generica, per la produzione di tutte le acqueviti.

L'articolo 1 spiega come l'acquavite sia il prodotto della distillazione di liquidi fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate. Le sostanze debbono essere sane, genuine e in buono stato di conservazione, e la distillazione deve essere fatta in modo da eliminare i sapori sgradevoli, pur lasciando al prodotto l'aroma proveniente dalla sostanza usata. In uniformità con l'attuale disciplina fiscale, i distillati debbono avere una gradazione alcolica non inferiore a 40 gradi né superiore a 80. Gli articoli 2 e 3 dettano le norme riguardanti la preparazione delle acqueviti, indicando quali siano le operazioni consentite e quali siano le sostanze che non debbono contenere perché tossiche, nocive o comunque pericolose alla salute. Questi primi tre articoli sono dettati dalla migliore tecnica produttiva, quale risulta attualmente praticata non solo in Italia, ma anche all'estero.

Dall'articolo 4 all'articolo 9 vengono previste le varie specie di acqueviti più conosciute sul mercato e più richieste.

L'articolo 4 riserva alla acquavite di vino la relativa denominazione aggiungendo, inoltre, che sono riservate ad essa anche quelle di « arzente » o « distillato di vino ». L'articolo 5 riserva all'acquavite di vinaccia la relativa denominazione oltre a quella di « grappa ». Gli articoli 6 e 7 riservano alle acqueviti di ciliegia, di pesca, di albicocche, di mele o di pere le relative denominazioni. L'articolo 8 si occupa del distillato della canna da zucchero a cui è riservato il nome di « rhum » o « tafià » o « acquavite » o « distillato di canna ». L'articolo 9 riserva al distillato di cereali la denominazione di « acquavite di cereali » o « wisky ». Per ciascun tipo di acquavite vengono dettate le relative norme riguardanti le diversità di preparazione. L'aromatizzazione complementare è consentita soltanto per l'acquavite di vino e di vinaccia, mentre non è consentita per le altre acqueviti. Tale esclusione dell'aromatizzazione complementare per le acqueviti in generale va ricercata nel fatto che essa potrebbe far perdere al prodotto le caratteristiche organolettiche originarie derivanti dal frutto o dal cereale impiegato, ed inoltre dalla considerazione che l'aromatizzazione potrebbe determinare delle frodi in danno del consumatore. Soltanto per il « rhum » e per il « wisky » è consentita l'aggiunta di alcole etilico rettificato. Per altro, qualora tale aggiunta superi i due terzi nel rhum del prodotto originale,

la denominazione da usarsi nel commercio deve essere di « rhum di fantasia ».

Negli articoli 10 e 11, si prevede che possano essere prodotte acqueviti ottenute dalla distillazione di frutta o di sostanze vegetali diverse da quelle previste negli articoli da 4 a 9. Tale produzione è subordinata a un decreto di autorizzazione dei Ministeri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e foreste, sentito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Nell'articolo 12 è stabilito che le acqueviti provenienti dall'estero debbono corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia.

Nella previsione che in alcuni paesi stranieri possa esservi una legislazione diversa riguardante la produzione delle acqueviti, l'articolo 13 consente che, previa autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con quelli delle finanze e dell'agricoltura e foreste, si possa produrre acquavite destinata alla esportazione con caratteristiche diverse da quelle prescritte nella legge.

Negli articoli 14 e 15 è previsto che le denominazioni straniere, in uso sul mercato per contraddistinguere le acqueviti disciplinate nel disegno di legge, potranno essere ancora usate, purché siano seguite da una denominazione in lingua italiana corrispondente a quelle riservate dagli articoli dal 4 al 9.

Gli articoli 16 e 17 prescrivono le modalità per il confezionamento dei recipienti contenenti l'acquavite posta in commercio e mantengono il contrassegno di Stato previsto dall'articolo 3 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito in legge 3 aprile 1933, n. 353, modificato dalla legge 22 luglio 1939, n. 1096, però, con particolari caratteristiche per le acqueviti.

In forza di tali disposizioni, le acqueviti devono essere tenute in recipienti di misura precisa e debbono portare, oltre al contrassegno di Stato, una etichetta che metta in evidenza il tipo posto in vendita e tutte le indicazioni che riguardano la impresa produttrice o quella imbottigliatrice.

Notevole è la disposizione che obbliga i venditori al minuto a conservare sul recipiente la etichetta originaria, fino ad esaurimento del contenuto, onde rendere possibile l'accertamento di eventuali frodi, molto facili ed oggi molto frequenti, in danno del consumatore diretto.

L'applicazione della legge è sottoposta alla vigilanza dei Ministeri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio, ferme restando le particolari disposizioni del Ministero delle finanze e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Per quanto riguarda la repressione delle frodi, vengono richiamate le disposizioni contenute negli articoli 40 e seguenti del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.

Gli articoli 19, 20, 21 e 22 riguardano le sanzioni penali per coloro che violano le disposizioni contenute nel disegno di legge. La relazione scritta, in proposito, dà una illustrazione chiara e particolareggiata.

L'articolo 23 prevede che la legge entri in vigore il 30° giorno dopo la sua pubblicazione.

Infine, per consentire lo smaltimento delle bevande attualmente prodotte o poste in commercio in difformità alle proprie disposizioni, l'attuale disegno di legge concede il termine di un anno, dalla pubblicazione della legge, per esaurire tali scorte, con la riduzione a sei mesi per i produttori, onde consentire ai rivenditori, negli ultimi sei mesi, la completa eliminazione dei quantitativi acquistati.

Le disposizioni che concernono la produzione dell'acquavite contenute nel decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 231, vengono abrogate.

Mi riservo di presentare qualche emendamento durante la discussione degli articoli, e concludo proponendo agli onorevoli colleghi un suffragio favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« Le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di liquidi fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principî aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.

Le acqueviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 40°, né superiore a 80° dell'alcolometro ufficiale adottato dalla amministrazione finanziaria, ferma restando la gradazione massima stabilita dalle leggi fiscali per l'acquavite di vino ».

DE VITA. Desidero un chiarimento. Nel testo si parla di « sostanze zuccherine o saccarificate ». Cosa vuol dire « saccarificate » ? La frutta è una sostanza zuccherina, il carrubo è una sostanza zuccherina, ma cosa si intende per « sostanze saccarificate? ». Ho l'impressione che si tratti di sostanze prive naturalmente di contenuto zuccherino, ed edulcorate artificialmente.

Non dobbiamo dimenticare l'esistenza di importantissimi settori, come quello vitivinicolo, particolarmente sensibili ed interessati ad ogni mutamento nel campo degli alcolici, dal quale molto dipende il loro sviluppo.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Non c'è dubbio di sorta che il disegno di legge sia predisposto per consentire la distillazione dei prodotti che sono naturalmente zuccherini e di quelli che sono tali per l'aggiunta di saccarosio.

DE VITA. Allora bisogna togliere la parola: « saccarificate ».

LOMBARDINI. Ritengo che dal complesso dell'articolo si evinca già chiaramente che debba trattarsi di sostanze naturali; infatti è detto: « le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di liquidi fermentati di sostanze zuccherine ».

Ora, i liquidi non fermentano se non sono zuccherini.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Posso assicurare alla Commissione che il disegno di legge è stato predisposto con una duplice finalità: incrementare la produzione e il consumo delle acqueviti, sia per l'interno che per l'esportazione; agevolare l'agricoltura e i prodotti agricoli e in particolar modo il vino. È indubbio che dalla distillazione del vino si possa ottenere uno smercio considerevole di tale prodotto.

Per la formulazione di questo disegno di legge il Ministero si è avvalso sia dei propri tecnici specifici, sia dei suggerimenti apportati da tecnici e da pratici, appositamente interpellati. Indubbiamente la Commissione ha il diritto di interloquire e di chiedere delle modifiche, ma se qualcuno dei Commissari desidera delle informazioni di carattere strettamente tecnico, sono costretto a dire che non le posso dare, non avendo una competenza specifica in questa materia. Purtroppo nelle nostre Commissioni non si prevede l'intervento di esperti particolari, come avviene in altri Paesi; perciò, se qualche commissario ritenesse necessario qualche chiarimento di carattere scientifico, ritengo debba proporre al Presidente di rinviare la discussione e sottopormi, nel frattempo, le richieste specifiche, in modo che io possa documentarmi e portare qui, successivamente, i chiarimenti richiesti.

STUANI. Secondo me, il disegno di legge è stato creato per instaurare un monopolio analogo a quello dell'aceto e delle targhe. Nessun chimico è capace di stabilire se l'alcole della grappa è fatto con i prodotti agricoli o con lo zucchero, come nessun chimico è capace di stabilire se al vino è stata aumentata la gradazione attraverso lo zucchero. Perciò tutto il disegno di legge mi dà la impressione che si vogliano imbrogliare le carte. Non è possibile garantire che la grappa sia fatta in questo o in questo altro modo, poiché non sarebbe possibile stabilirlo neppure attraverso l'analisi chimica.

Chiedo, quindi, all'onorevole Sottosegretario se si intenda monopolizzare la distillazione della grappa, così come si è fatto per l'aceto, col risultato di favorire i produttori dei sottaceti, impedendo ai droghieri, e agli esercenti in genere, di preparare i sottaceti per proprio conto. Costringendoli, infatti, a comprare l'aceto in bottiglie da due litri li si obbliga a pagare una somma tale da rendere antieconomico il confezionare privatamente i sottaceti.

PRESIDENTE. Ella avrebbe dovuto fare queste osservazioni in sede di discussione generale. Ora, l'esame verte, esclusivamente, sull'articolo 1, e precisamente sul significato della parola « saccarificate ».

L'onorevole De Vita ha rilevato che esiste il pericolo che si utilizzino materie di produzione chimica anziché frutticola. L'onorevole Lombardini ha spiegato che, siccome nell'articolo si dice: « liquidi fermentati », questo pericolo non può sussistere.

Possiamo venire a una conclusione, oppure la Commissione vuole soprassedere ?

FERRARIO. Ritengo che la soluzione migliore sia questa: procedere ad un celere esame di questo disegno di legge e rilevare le richieste da proporre al rappresentante del Governo, onde consentirgli, nella prossima seduta, di darci quei chiarimenti di carattere tecnico che ci interessano.

MICHELI, *Relatore*. Frattanto possiamo approvare gli articoli che non sollevano discussioni tecniche e sui quali il rappresentante del Governo può pronunciarsi.

DE VITA. Dovendosi affrontare la questione relativa alla parola « saccarificate », il cui significato letterale lascia presupporre che alle sostanze in parola sia stato aggiunto un edulcorante, mi permetto di richiamare

l'attenzione della Commissione sui seguenti fatti.

Con la distillazione noi possiamo avere l'acquavite anche dai cereali e dalle patate, perché le sostanze amidacee possono essere trasformate in sostanze zuccherine e queste, attraverso la fermentazione, si trasformano in alcole. Ma non possiamo trascurare l'importanza economica che la viticoltura ha nella economia agricola del nostro paese. In base ai ritrovati scientifici, l'acquavite si può oggi ricavare dalle più svariate sostanze, anche da quelle che nel campo agricolo hanno un importanza assolutamente trascurabile. Conviene perciò, se vogliamo conquistare i mercati stranieri, favorire l'acquavite ricavata dal vino che è la migliore per purezza, per stabilità, per limpidezza e per tutte le altre qualità sia organolettiche sia intrinseche del prodotto.

Ora è sorto in me il sospetto che con la parola « saccarificate » si voglia aprire le maglie per destinare tutti i prodotti possibili e immaginabili alla distillazione. In tal modo, con questa legge, daremmo un gravissimo colpo alla viticoltura.

PRESIDENTE. Onorevole De Vita, il suo accenno agli interessi della viticoltura, a prescindere dall'articolo 6 per il quale deve essere precisato il prodotto da cui è ricavata l'acquavite, è fuori tema. Non possiamo certamente impedire che l'acquavite sia distillata anche da altre sostanze. Lo scopo della legge è solo di far sapere, a chi compera, quello che compera.

Il problema sorto a proposito dell'articolo 1 è diverso, e si può così formulare: si devono utilizzare soltanto i prodotti agricoli suscettibili di fermentazione o anche prodotti chimici? Su questo punto è bene soffermarci onde ricevere una precisa relazione di tecnici che ci spieghino come si deve interpretare la parola « saccarificate ».

VOLPE. Onorevoli colleghi, la dizione, e chiara per la prima parte « sostanze zuccherine », che cioè contengono zucchero, ma è altrettanto chiara anche per l'altra parte. Con le parole « sostanze saccarificate » si intende indicare quelle sostanze cui sono stati aggiunti saccarina o altri prodotti che non sono zucchero. Bisogna dire, perciò, chiaramente quale è lo spirito della legge: se si tratta, cioè, soltanto di materie che contengono zucchero, o anche di materie trattate con l'aggiunta di saccarina. Questa è una questione basilare.

SANNICOLO'. « Saccarificato », evidentemente, indica qualche cosa che è resa dolce attraverso un processo artificiale. Sono perciò d'accordo con l'onorevole Volpe che è proprio lo spirito della legge che va tutelato, in quanto la parola « saccarificate » di per sé, è chiarissima.

ALESSANDRINI. Anche io sono dello stesso parere. Potremmo avere dei prodotti che non derivano affatto dall'agricoltura ma sono del tutto artificiali.

DE VITA. Propongo di rinviare la discussione di tutta la legge e, se il Presidente mi consente, desidero dire qualche cosa al riguardo.

Questo articolo primo è la chiave della legge. Noi abbiamo interesse a che l'acquavite sia prodotta nel nostro paese, e in qualità tale da sostenere la concorrenza con l'estero. È vero che la distillazione è una attività di carattere industriale, però bisognerebbe tutelare anche gli interessi dell'agricoltura. Quando consentiamo la distillazione di un prodotto zuccherino qualsiasi, dobbiamo renderci conto dell'importanza che, nel settore economico-agricolo, questo prodotto riveste.

Non dimentichiamo, soprattutto, il settore vitivinicolo. Se attraverso la distillazione di altre sostanze si potrà giungere ad un quantitativo sufficiente di acquavite, danneggeremo il settore vinicolo che tanta parte ha nella nostra economia e che, in questo momento, subisce già una grave crisi. Proporrei di limitare la facoltà di distillazione delle acqueviti ai prodotti della vite.

PRESIDENTE. Ma non possiamo impedire di produrre l'acquavite con altre sostanze.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. L'onorevole De Vita ha sollevato due questioni: sulla prima, relativa alla interpretazione della parola « saccarificate » mi sono riservato di dare dei chiarimenti, quantunque mi sembri che, dopo gli interventi di alcuni colleghi, il concetto sia stato illustrato, accertando che la saccarificazione si può ottenere dall'esterno mediante l'aggiunta di saccarosio. Sulla seconda, relativa alla impostazione generale della legge, posso, invece, rispondere subito.

L'onorevole De Vita chiede che l'acquavite prodotta e messa in commercio in Italia sia soltanto quella distillata dal vino. Questo non è affatto lo spirito della legge, che si occupa della distillazione di tutte le acqueviti, e soltanto all'articolo 4 della acquavite ottenuta dal vino. In tal modo sono stati tenuti presenti gli interessi dell'agricoltura e gli interessi specifici del settore vitivinicolo, senza trascurare gli altri settori. Non si possono trascurare le situazioni di fatto esistenti in

Italia, ove, come del resto in tanti altri paesi, si procede alla distillazione di altre sostanze. Con il disegno di legge in esame intendiamo, pertanto, stimolare la produzione e accrescerla, onde diffondere il consumo all'interno ed aumentare l'esportazione, reggendo, possibilmente, sugli altri mercati la concorrenza con l'estero.

Ciò non riguarda soltanto l'acquavite da vino, ma anche l'acquavite distillata da altre sostanze.

Il disegno di legge persegue, inoltre, la tutela del consumatore. Desideriamo che il consumatore non sia tratto in inganno, che non si vendano, facendole passare per acqueviti distillate da vino, acqueviti distillate da altre sostanze. Per questo con gli articoli 4, 5, 6, abbiamo stabilito particolari denominazioni e particolari cautele. Con l'articolo 18 è demandata al Ministero dell'industria e commercio una vigilanza continua, anche con le sanzioni previste dagli ultimi articoli della legge, sanzioni che sono abbastanza gravi perché arrivano all'arresto e all'ammenda fino a lire 70.000.

In conclusione, se l'onorevole De Vita insiste nella sua proposta, devo dire che il Governo è completamente contrario.

PRESIDENTE. Faccio presente agli onorevoli colleghi che, essendo stata chiusa la discussione generale ed avendo iniziato l'esame degli articoli, non possiamo più discutere sui criteri generali di impostazione della legge. L'onorevole Sottosegretario si è riservato di darci chiarimenti sulla portata della parola « saccarificate ». Potremmo perciò sospendere l'esame dell'articolo 1 e passare all'esame dell'articolo 2.

Se non vi sono osservazioni ritengo che così possa rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 2:

« Le acqueviti poste in commercio debbono essere stabilmente limpide e non debbono contenere acidi minerali, metalli tossici, sostanze estranee alla loro specifica composizione e, comunque, nocive alla salute, salvo quelle tolleranze normali che, per ciascuna specie, tenuto conto dello stato di invecchiamento, corrispondono alla migliore tecnica praticata nella lavorazione e nella conservazione.

« Le tolleranze medesime sono stabilite con decreto dei Ministri per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e foreste, sentito il parere dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Il decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 3 è così formulato:

« Nella preparazione delle acqueviti da immettere al commercio sono consentite:

1°) l'addizione di acqua distillata per portare l'acquavite ad una gradazione alcolica non inferiore a 40°, né superiore ai 60°;

2°) l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2 per cento;

3°) la colorazione a mezzo di caramello;

4°) le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata ».

DE VITA. Questo articolo è connesso col primo.

LOMBARDINI. Non solo è connesso col primo, ma lo integra e lo spiega completamente, perché parla di una tolleranza del 2 per cento per l'edulcorazione con saccarosio.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, e non vi sono obiezioni, anche per questo articolo potrebbe rimanere stabilita la sospensione.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 4:

« Le denominazioni di « acquavite », di « acquavite di vino », di « distillato di vino », o di « arzente » sono riservate alla acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue fecce naturali.

« È tollerata, per i vini acescenti, un'acidità volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili.

« È consentita l'aromatizzazione complementare soltanto con truciolo di quercia o con altre sostanze vegetali innocue, oppure mediante l'aggiunta di infusione acquosa od alcolica di dette sostanze. L'aggiunta dell'infusione alcolica non può essere superiore al 3 per cento.

« L'invecchiamento dell'acquavite di vino deve essere effettuato in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento né interno né esterno ».

BONINO. Desidero fare una osservazione alla quale, forse, l'onorevole Sottosegretario non sarà in grado di rispondermi subito; ma

poiché si è riservato di dare spiegazioni sugli articoli precedenti, potrà in quella sede rispondere convenientemente. Io non vedo la ragione di porre una limitazione all'infusione alcoolica, quando non è posta alcuna limitazione alla aggiunta di trucioli di quercia o di altre sostanze vegetali innocue.

FASCETTI. Ma i trucioli di quercia non vengono assorbiti. Qui invece si tratta di infusione.

BONINO. Ad ogni modo prego l'onorevole Sottosegretario di darci qualche chiarimento di carattere tecnico nella prossima seduta. Per ora potremmo sospendere anche l'esame di questo articolo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni ritengo che possa rimanere stabilito di sospendere l'esame dell'articolo 4.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 5:

« Le denominazioni di « acquavite di vinaccia » o di « distillato di vinaccia » o di « grappa », sono riservate all'acquavite ottenuta direttamente dalla distillazione delle vinacce.

« È consentita l'aromatizzazione complementare con seme di anice o con altre sostanze vegetali innocue ».

MICHELI, *Relatore*. Propongo di sostituire l'ultimo comma col seguente:

« È consentita l'aromatizzazione complementare con semi di frutta ».

FERRARIO. Non sono le sostanze vegetali in genere che preoccupano, ma il seme di anice perché si presta facilmente alle frodi. È sufficiente togliere le parole: « seme di anice ».

PRESIDENTE. Mi pare che entriamo in questioni troppo tecniche.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Questo emendamento è stato già portato a conoscenza del dicastero, ed i tecnici hanno avuto la possibilità di pronunciarsi favorevolmente. Il secondo comma dell'articolo 5 dovrebbe essere però così concepito: « È consentita l'aromatizzazione complementare con sostanze vegetali innocue ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo delle parole: « semi di anice o altre ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5, il cui testo risulta, pertanto, così modificato:

« Le denominazioni di « acquavite di vinaccia » o di « distillato di vinaccia » o di « grappa », sono riservate all'acquavite ottenuta direttamente dalla distillazione delle vinacce.

« È consentita l'aromatizzazione complementare con sostanze vegetali innocue ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

« Le denominazioni di « acquavite o distillato di ciliegia », di « acquavite o distillato di prugna », di « acquavite o distillato di pesche » e di « acquavite o distillato di albicocche », sono riservate alle acquavite rispettivamente ottenute dalla distillazione del mosto fermentato della frutta del ciliegio, del pruno, del pesco o dell'albicocco, nelle loro varie specie, in presenza o in assenza dei loro noccioli ».

ALESSANDRINI. Vorrei sapere, dall'onorevole Sottosegretario se non sia possibile conservare la parola « acquavite » soltanto per i distillati dal vino.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Per l'acquavite distillata dal vino provvede l'articolo 4.

Queste denominazioni non sono state escogitate dagli uffici legislativi, ma sono entrate nell'uso comune per una ormai consolidata pratica industriale e commerciale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(*È approvato*).

ART. 7.

« Le denominazioni di « acquavite o distillato di sidro » oppure di « acquavite o distillato di mele » e di « acquavite o distillato di pere », sono riservate all'acquavite ottenuta dalla distillazione del mosto fermentato, rispettivamente di mele e di pere ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 8.

« Le denominazioni di « rhum », « rum », o « tafià », nonché di « acquavite di canna » o di « distillato di canna », sono riservate alle acquevite ottenute dalla distillazione del mosto fermentato della canna di zucchero o dei melassi della stessa.

« È consentita l'aggiunta di alcole etilico rettificato, purché almeno un terzo della gradazione alcolica derivi dal prodotto originale.

« Qualora l'aggiunta di alcole superi il limite previsto nel comma precedente o si ricorra alla aromatizzazione complementare le denominazioni di « rhum », « rum » e « tafià » possono usarsi soltanto se integrate con l'indicazione « di fantasia » scritta con caratteri di uguale grandezza e visibilità ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 9.

« Le denominazioni di « acquavite di cereali », di « distillato di cereali », di « wisky», o di « wiskey » sono riservate all'acquavite ottenuta dalla distillazione dei mosti fermentati di cereali, previa saccarificazione.

« È consentita l'aggiunta di alcole etilico rettificato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 10.

« Con decreto dei ministri per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e foreste, sentito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, può essere autorizzata la produzione e la immissione al commercio di acqueviti, ottenute dalla distillazione di frutta o di sostanze vegetali diverse da quelle contemplate negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

« Nel decreto di autorizzazione potrà essere consentita la aromatizzazione.

« Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e di esso deve farsi menzione nell'etichetta prescritta dall'articolo 17 ».

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Ho udito, fra gli onorevoli colleghi, varie voci concordi nel ritenere che la dizione di questo articolo annulli l'efficacia di tutta la legge.

Mi si consenta di far rilevare che, con gli articoli dal 4 al 9 è stata prevista la distillazione da varî tipi di frutta, onde se ne sono tratte specificazioni diverse. Il Ministero, tuttavia, si prospetta anche l'eventualità che, nel corso di attuazione della legge, il progresso (che è in continua evoluzione) possa anche escogitare la distillazione di acqueviti da altre sostanze, oggi non usate. È quindi opportuno lasciare al Ministero dell'industria e del commercio la possibilità di autorizzare, senza dover ricorrere ad una nuova legge, queste eventuali diverse distillazioni, dando loro le denominazioni appropriate ogni qualvolta saranno escogitate nuove distillazioni che risulteranno di pubblica utilità o di utilità industriale. In questo caso sarebbe eccessivo dover tornare al Parlamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10, nel testo di cui ho dato dianzi lettura.

(*È approvato*).

ART. 11.

« Dalla data di pubblicazione del decreto indicato nell'articolo precedente, la denominazione di « acquavite » e di « distillato », seguita dal nome del frutto o della sostanza alla quale si riferisce l'autorizzazione sono riservate per distinguere l'acquavite ottenuta dalla distillazione di mosto fermentato del frutto o della sostanza stessa ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 12.

« Le acqueviti importate debbono corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 13.

« Il Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con quelli delle finanze e dell'agricoltura e foreste può autorizzare la produzione di acqueviti, destinate all'esportazione, aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte nella presente legge, e corrispondenti, invece, alle norme vigenti nel paese importatore ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 14.

« La parola « brandy », senza altra aggiunta in lingua straniera, può essere usata soltanto in sostituzione delle denominazioni indicate nell'articolo 4 e deve essere seguita da una delle denominazioni stesse. In aggiunta alla indicazione di un frutto, può essere usata solamente per contraddistinguere bevande liquorose, dolcificate, prodotte a base del rispettivo succo ».

MICHELI, *Relatore*. Propongo di modificare l'ultima parte dell'articolo nel modo seguente: « ...può essere usata solamente per contraddistinguere liquori dolcificati, prodotti a base del rispettivo frutto ».

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 14 il cui testo risulta, pertanto, del seguente tenore:

« La parola « brandy », senza altra aggiunta in lingua straniera, può essere usata soltanto in sostituzione delle denominazioni indicate nell'articolo 4 e deve essere seguita da una delle denominazioni stesse. In aggiunta alla indicazione di un frutto, può essere usata solamente per contraddistinguere liquori dolcificati, prodotti a base del rispettivo frutto ».

(*È approvato*).

ART. 15.

« Le denominazioni straniere in uso nel commercio, non espressamente richiamate nella presente legge, possono essere adottate per contraddistinguere le acqueviti previste negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, purché alla dicitura straniera segua la corrispondente denominazione italiana.

« Si osservano in ogni caso le convenzioni internazionali ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 16.

« L'imbottigliamento delle acqueviti deve essere fatto in recipienti della capacità di litri 2, litri 1,500, litri 1, litri 0,750, litri 0,500, litri 0,100.

« Ciascun recipiente deve avere un contenuto effettivo in idrati corrispondente alla sua capacità.

« I recipienti per i mostrini di assaggio, devono avere una capacità inferiore a litri 0,100, e possono avere qualsiasi contenuto effettivo.

« È ammessa la tolleranza di non oltre il 3 per cento nel quantitativo di idrati indicato in etichetta ».

STUANI. Questo articolo, nel quale si discopre la vera finalità della legge, lascia la possibilità di fabbricazione e vendita delle grappe solo a coloro che abbiano un impianto per l'imbottigliamento. Presento, pertanto, proposta formale di sopprimerlo.

Il fatto di voler costringere a vendere l'acquavite soltanto se imbottigliata è un sopruso.

FERRARIO. Io m'intendo della materia e appunto perciò non approvo la proposta di soppressione. Lo scopo evidente di questo articolo è di impedire le frodi e garantire all'acquirente che il prodotto risponde, sia per qualità che per quantità, a determinati requisiti.

Chi garantisce più il contenuto di una botticella quando è aperta?

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Desidero chiarire due cose: la prima è che l'imbottigliamento non riguarda solamente la grappa ma tutte le acqueviti. Secondo, nel testo non è stabilito l'obbligo dell'imbottigliamento. Quando l'imbottigliamento si fa, deve essere fatto in recipienti che hanno quella determinata capacità.

Insomma, i produttori, in base alla legge, non hanno l'obbligo di imbottigliare, ma hanno la facoltà di imbottigliare o di non imbottigliare; se, invece che tenerlo in botti, secchi od altro, desiderano imbottigliare il prodotto, sono tenuti a rispettare determinate capacità.

STUANI. Dato questo chiarimento, ritiro la mia proposta.

ALESSANDRINI. Non bisogna dimenticare che, in materia di commercio di liquori e di acqueviti, si commettono molte frodi facendo passare una bottiglia di sette decimi come se fosse di tre quarti. In pratica non v'è possibilità di confronto, perché la differenza all'acquirente comune sfugge. Quindi credo che sia opportuno mantenere la determinazione della capacità.

MICHELI, *Relatore*. Desidero proporre un emendamento al primo comma. Dovrebbero essere aggiunte due capacità da 0,650 e da 0,350. Quella di 0,650 è una misura internazionale.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. L'imbottigliamento è qui considerato in rapporto al consumo interno. Ora, nel consumo interno le capacità richiamate dal relatore non risultano in uso. Aggiungerle nella legge, secondo il parere degli uffici, costituirebbe un pericolo, in quanto allargherebbe ancor più la gamma delle varie capacità e renderebbe più facile la frode. Il Governo, pertanto, è contrario.

Per quanto riguarda l'esportazione, non si esporta mai merce imbottigliata. Quindi la questione dell'esportazione non è interessante.

FASCETTI. Faccio una proposta conciliativa. Mi rendo conto dell'opportunità che per la vendita, nel nostro paese, le acqueviti siano imbottigliate in recipienti di una capacità precisata, onde cercare di evitare quelle frodi che si verificano ogni giorno. D'altra parte mi preoccupo anche della esportazione, non essendo esatto che vengano esportati soltanto prodotti sfusi. Molte volte, anzi, i prodotti vengono esportati nelle bottiglie originali. Poiché, in effetti, le nostre misure non corrispondono a quelle usate all'estero, propongo di introdurre un emendamento aggiuntivo all'articolo 13, e, siccome si tratta di un emendamento aggiuntivo, in sede di coordinamento potrà essere collocato al suo posto. La dizione dovrebbe essere la seguente: « e può altresì autorizzare l'imbottigliamento delle acqueviti in recipienti di capacità diversa da quelli indicati al successivo articolo 16 ».

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Accetto questo emendamento aggiuntivo.

MICHELI, *Relatore*. Anche io lo accetto, e conseguentemente ritiro il mio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Fascetti, con riserva del collocamento, da effettuarsi in sede di coordinamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 16, nel testo di cui ho dato dianzi lettura.

(*È approvato*).

ART. 17.

« Il contrassegno di Stato previsto dall'articolo 3 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito in legge 3 aprile 1933, n. 353, modificato dalla legge 22 luglio 1939, n. 1096, deve avere, per le acqueviti, caratteristiche particolari da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per l'industria e il commercio.

« Le indicazioni prescritte dall'articolo 3 del decreto predetto debbono essere inserite nella etichetta principale o in una etichetta aggiuntiva, applicata nello stesso verso del recipiente.

« Nei casi previsti dagli articoli 8, comma secondo, e 9, comma secondo, della presente legge, la etichetta principale deve contenere anche la indicazione relativa alla proporzione in volume dell'alcole aggiunto.

« Tutte le suddette indicazioni debbono essere apposte sulle etichette con caratteri leggibili e indelebili o, quando si referiscono all'impresa che esegue l'imbottigliamento ed al comune ove questo viene effettuato, le lettere dbbono essere di dimensioni non inferiori a due millimetri.

« I recipienti tenuti per la mescita nei pubblici esercizi debbono conservare la loro etichetta originaria fino ad esaurimento del contenuto ».

MICHELI, *Relatore*. Propongo la soppressione del terzo comma, la cui dizione, in campo internazionale, può riuscire dannosa. Praticamente non c'è nessun paese che la adotti.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Bisogna chiarire la portata di questo comma, che non riguarda tutte le acqueviti, ma soltanto il « rum » e il « wisky »; liquori, cioè, richiamati agli articoli 8 e 9. È stato giustamente osservato che queste disposizioni non esistono nella legislazione straniera e allora la nostra industria che produce il « rum » e il « wisky » sarebbe danneggiata. La direzione generale dell'industria ha esaminato questo emendamento, ha trovato fondata l'obiezione e quindi il Governo aderisce alla soppressione del terzo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del terzo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 17 che, pertanto, risulta così modificato:

« Il contrassegno di Stato previsto dall'articolo 3 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito in legge 3 aprile 1933, n. 353, modificato dalla legge 22 luglio 1939, n. 1096, deve avere, per le acqueviti, caratteristiche particolari da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per l'industria e il commercio.

« Le indicazioni prescritte dall'articolo 3 del decreto predetto debbono essere inserite nella etichetta principale o in una etichetta aggiuntiva, applicata nello stesso verso del recipiente.

« Tutte le suddette indicazioni debbono essere apposte sulle etichette con caratteri legibbili e indelebili e, quando si riferiscono all'impresa che esegue l'imbottigliamento ed al comune ove questo viene effettuato, le lettere dbbono essere di dimensioni non inferiori a due millimetri.

« I recipienti tenuti per la mescita nei pubblici esercizi debbono conservare la loro etichetta originaria fino ad esaurimento del contenuto ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18:

« La produzione ed il commercio delle acqueviti sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e delle foreste ferma restando la competenza, in materia, del Ministero delle finanze e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

« Per l'accertamento delle infrazioni alle norme contenute nella presente legge si applicano, in ogni caso, le disposizioni relative alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, in quanto compatibili ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 19.

« Chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio bevande, aventi composizioni o requisiti diversi di quelli previsti dalla presente legge, con denominazioni, segni, scritte o illustrazioni tali da indurre a ritenere che si tratti di acqueviti, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a lire centomila.

« La stessa pena si applica anche quando per tali bevande le denominazioni stesse siano accompagnate da termini rettificativi come « tipo », « uso », « gusto », o simili, e anche quando le denominazioni, segni, figure, iscrizioni o illustrazioni suddette siano apposte soltanto sulle confezioni esterne, sugli imballaggi o sulle carte di commercio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 20.

« Chiunque, non avendo ottenuto le prescritte autorizzazioni, produce, per farne commercio, acqueviti diverse da quelle indicate negli articoli da 4 a 9 o preparate in modo diverso da quello previsto negli articoli da 1 a 9, è punito con la multa fino a lire centomila.

« La stessa pena si applica a chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette comunque in commercio le acqueviti suddette ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 21.

« Chiunque contravviene alle disposizioni previste negli articoli 15, 16 e 17 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire settantamila ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 22.

« In caso di condanna per i reati previsti negli articoli precedenti è sempre ordinata la confisca dei prodotti sequestrati a la pubblicazione per estratto della sentenza.

« Nei casi più gravi il giudice può applicare la sospensione dall'esercizio dell'industria e del commercio fino a tre mesi.

« La sospensione è sempre applicata nel caso di recidiva ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 23.

« Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Tuttavia, fino ad un anno dalla data predetta è consentita la vendita delle acqueviti prodotte anteriormente anche se abbiano caratteristiche, denominazioni e confezionamenti non corrispondenti alle norme della presente legge, e di qualsiasi altra bevanda, prodotta e posta in commercio prima di tale data, con denominazioni vietate o comunque riservate alle acqueviti. Tale termine è ridotto a sei mesi per le vendite effettuate dal produttore.

« È in ogni caso salva l'osservanza delle convenzioni internazionali ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 24.

« Sono abrogati gli articoli 13, 14 e 15 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Rimangono ancora gli articoli 1, 3 e 4, che esamineremo nella prossima seduta con la preghiera all'onorevole Sottosegretario di fornire i chiarimenti richiesti.

È stato presentato dagli onorevoli Lombardini, Cagnasso, Manuel Gismondi e Ferrario, il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione industria, commercio e turismo della Camera dopo l'esame del disegno di legge n. 1939 sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti in relazione alle condizioni del mercato interno ma specialmente nei riflessi del mercato internazionale,

invita

i dicasteri competenti a voler considerare la opportunità di rivedere la legislazione vigente nel campo liquoristico e della distillazione allo scopo di disciplinare in forma equitativa tutto il delicato settore liquoristico sulla base principale del miglioramento qualitativo in genere:

1°) promuovendo provvedimenti atti a vietare vere e proprie frodi commerciali;

2°) ad avviare la produzione a maggior completezza di prodotto data solo la purezza di distillazione e opportuno imbecciamento;

3°) a stabilire concretamente che un prodotto per essere etichettato liquore, deve possedere determinate caratteristiche ed essere distillato;

4°) a potenziare maggiormente la distillazione naturale mettendo a profitto la dovizia dei nostri frutteti;

5°) inserendosi nel vasto mercato internazionale con prodotti perfetti per distillazione e invecchiamento e ponendo in grado l'industria seria di fronteggiare l'invadenza di prodotti stranieri che oltre ad essere reclamizzati a scala mondiale sono sorretti da una legislazione di carattere tecnico-protettivo della cui lacuna il nostro mercato soffre ».

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Accetto l'ordine del giorno nello spirito, in quanto convengo sulla opportunità di intraprendere questo studio e di preparare un disegno di legge che disciplini il settore liquoristico, per il quale, però, mi riservo la massima libertà.

LOMBARDINI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per le sue dichiarazioni, e gli altri colleghi che hanno firmato l'ordine del giorno. Faccio poi rilevare, che è assolutamente urgente intervenire in questo settore, perché si commettono quotidianamente enormi frodi.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 11,50.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI